

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORTONA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "C.I.P.A. ONLUS - CENTRO DI INFORMAZIONE PREVENZIONE E ACCOGLIENZA" DI ORTONA PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN C.DA CUCULLO DI ORTONA E PER LA REALIZZAZIONE, ALL'INTERNO DI ESSO, DEI "SERVIZI INTEGRATIVI PER MINORI" PREVISTE DAL PIANO SOCIALE REGIONALE 2011-2013 E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 309/1990.

L'anno 2012, il giorno _____ del mese di marzo, nella sede municipale di Ortona, in Corso Matteotti, in esecuzione della Deliberazione G.M. N° _____ del _____

TRA

- Il Dott. Giovanni de Marinis, nato a Ortona (CH) il 07/05/1955 - Codice Fiscale DMRGNN55E07G141Q - non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del IV° Settore del Comune di Ortona e Responsabile Amministrativo dell'Ente di Ambito Sociale (E.A.S.) n. 28 "Ortonese", abilitato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 44 del vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 173 del 08/07/91 e n. 2 del 20/01/92;

E

- il rag. Lamberto Iannucci, nato a Ortona (CH) il 15/1/1955 - Codice Fiscale NNCLBR 55A15G141F non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato "C.I.P.A. Onlus - Centro di Informazione Prevenzione e Accoglienza" con sede legale in C.da Cucullo, snc - 66026 Ortona (CH) in seguito denominato per brevità "C.I.P.A. Onlus" - autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione da specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione da lui rappresentata, che si allega alla presente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente Convenzione disciplina il rapporto tra il Comune di Ortona e il C.I.P.A. Onlus di Ortona per la gestione dell'immobile ubicato in C.da Cucullo di Ortona e per la realizzazione, all'interno di esso, dei *Servizi Integrativi per Minori* previsti dal Piano Sociale Regionale e delle attività previste dal D.P.R. 309/1990.

ART. 2

Il Comune di Ortona concede al C.I.P.A. Onlus di Ortona in comodato, a titolo gratuito, l'immobile di sua proprietà, con annesso terreno, sito in C.da Cucullo di Ortona, Foglio 47 -

Particella 366, con la specifica finalità di realizzarvi i servizi e le attività di cui al precedente Art. 1, nonché ogni altra attività attinente alle finalità ed agli scopi della suddetta Organizzazione di Volontariato riportati nello Statuto che si allega alla presente Convenzione.

ART. 3

Il C.I.P.A. Onlus di Ortona, nella sua qualità di comodatario, si obbliga:

- ad usare l'immobile sopra descritto per le sole finalità richiamate nel precedente Art. 2;
- a custodire e conservare l'immobile stesso con costante diligenza, anche attraverso la realizzazione di migliorie volte a rendere la struttura più idonea alle attività di cui all'art. 2, con oneri e spese a suo carico e nel rispetto delle leggi vigenti;
- a non concedere il godimento dell' immobile a terzi senza il consenso del comodante;
- a riconsegnare l'immobile, nel caso di rilascio dello stesso, nello stato in cui trovasi, senza aver nulla a pretendere dal comodante riguardo ad eventuali miglioramenti apportati.

ART. 4

Il C.I.P.A. Onlus di Ortona si impegna :

- ad assicurare la gestione dell'immobile con l'impiego di propri/e operatori/operatrici, anche volontari/e, garantendo che gli/le stessi/e sono in possesso delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento dei servizi e delle attività previste;
- a realizzare i servizi e le attività sulla base del proprio progetto educativo-terapeutico garantendo che essi siano resi con continuità per il periodo concordato;
- a comunicare al Comune di Ortona il nominativo del responsabile della struttura;
- ad assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- a stipulare le polizze assicurative previste per lo svolgimento delle attività di cui all' Art. 1 esonerando il Comune di Ortona da ogni responsabilità legata allo svolgimento delle attività stesse;
- a trasmettere annualmente una relazione sull'andamento delle attività svolte nel Centro;
- a rispettare, nello svolgimento delle attività, quanto previsto dal D. Lgs. N° 196/2003, e successive modificazioni, che disciplina la normativa sulla privacy;
- a concordare il processo strategico per il raggiungimento degli obiettivi e la definizione degli interventi e delle attività da realizzare con i referenti dell'Ufficio di Piano dell'Ente di Ambito Sociale (E.A.S.) n. 28 "Ortonese", e, in particolare, con le

figure professionali specifiche previste dal Piano di Zona (PdZ) dell'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) n. 28 "Ortonese" nell'Area Minori, Giovani e Famiglia, per la realizzazione dei *Servizi Integrativi per Minori*.

ART. 5

Il Comune di Ortona, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, specificamente indicato, si riserva la facoltà di effettuare controlli dell'immobile di cui trattasi e delle attività in esso svolte.

ART. 6

Il Comune di Ortona si impegna:

- ad accollarsi le spese riguardanti le utenze relative ai consumi di: energia elettrica, acqua, gas metano, smaltimento rifiuti, assicurando altresì i controlli e le eventuali riparazioni delle reti: elettrica, idrica, metanifera, fognaria e la manutenzione periodica dell'area verde esterna all'immobile;
- a permettere, ove possibile, di usufruire di competenze e servizi del Comune stesso riguardo alle attività di cui all'Art. 1, da concordare ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- a corrispondere al C.I.P.A. Onlus di Ortona eventuali contributi derivanti da specifici finanziamenti ministeriali, regionali e provinciali finalizzati ai servizi ed alle attività di cui all'Art. 1.

ART. 7

Il Comune di Ortona, nella sua qualità di Ente di Ambito Sociale (E.A.S.) n. 28 dell'Ambito Territoriale Sociale "Ortonese", ai sensi dell'art. 5, comma 1), lettera f) della Legge n. 266/1991, si impegna a corrispondere al C.I.P.A. Onlus di Ortona il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività relative ai *Servizi Integrativi per Minori*.

ART. 8

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il C.I.P.A. Onlus di Ortona potrà collaborare con Enti e Servizi pubblici e del privato sociale.

ART. 9

Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione potranno concorrere eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici e/o privati e donazioni.

ART. 10

La Convenzione si intende risolta di diritto qualora una delle parti non adempia a quanto stabilito dal presente atto e nel caso di scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato C.I.P.A. Onlus di Ortona.

Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 1321 e segg. del Codice Civile.

ART. 11

La presente Convenzione avrà una durata di 10 (dieci) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto. Essa si intende rinnovata per eguale periodo qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata A/R, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, salvo quanto previsto dal precedente Art. 9.

Letto, approvato e sottoscritto in data odierna.

Dott. Giovanni de Marinis _____

Rag. Lamberto Iannucci _____